

Lo prevedono le modifiche introdotte al dl 118/2021. L'obiettivo è di tutelare la continuità

Aziende in panne, c'è un piano B

In alternativa alle misure di allerta si ricorre al facilitatore

Pagina a cura
DI MARCELLO POLLIO E
FILIPPO PONGIGLIONE

Una strada alternativa rispetto alle misure di allerta previste dal nuovo Codice della crisi di impresa. Ossia una seconda via che permetta allo stesso imprenditore di rendersi conto dello stato di salute dell'azienda e di come risollevarne le sorti. È questo l'obiettivo del maxi-emendamento, interamente sostitutivo del ddl 2371, il disegno di legge di conversione del decreto legge 118/2021, che mercoledì scorso ha ottenuto la fiducia del senato. Il provvedimento, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, passa ora alla camera ove è attesa una rapida approvazione (deve essere convertito in legge entro il 23 ottobre per evitarne la decadenza).

La norma non subisce sostanziali variazioni rispetto alla versione del 5 agosto, pubblicata in *Gazzetta ufficiale* il successivo 24 agosto. Le modifiche approvate dalle commissioni riunite giustizia e industria, ratificate dal senato, sono state apportate per una migliore esplicitazione del nuovo istituto della Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc) e coordinamento tra le norme contenute nel dl. In sede di conversione è stato inoltre introdotto l'art. 1-bis che va a modificare il comma 3 dell'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii) rinviando l'obbligo di adozione dell'organo di controllo da parte delle srl e società cooperative di più piccole dimensioni (cosiddette nano imprese) al 2023, ovvero in sede di approvazione dei bilanci 2022.

Il filo conduttore delle misure varate dal governo resta quello di mettere a disposizione di tutte le imprese, senza distinzioni e requisiti dimensionali di accesso, purché iscritte al registro imprese,

una valida ed efficace procedura, alternativa alle misure di allerta previste dal Ccii, che consenta all'imprenditore di prendere tempestivamente coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi (nei casi di insorgenza dei primi segnali di squilibrio economico-patrimoniale) ovvero per raggiungere il risanamento aziendale (nei casi di insolvenza). L'obiettivo che si è prefissato il legislatore è da ricercare nella volontà di salvaguardare, nell'attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, la continuità aziendale (diretta o indiretta) mettendo l'imprenditore nella condizione di potersi attivare tempestivamente facendo affidamento sulla figura di un esperto indipendente, il facilitatore, a garanzia della buona riuscita del percorso negoziale di composizione della crisi. Tale possibilità è prevista sia per le imprese che si trovano in una situazione di crisi sia per quelle che risultino insolventi purché presentino con concrete prospettive di risanamento. Ciò è stato meglio precisato con la riscrittura del comma 1 dell'art. 9, norma che disciplina le modalità di gestione dell'impresa durante le trattative. Viene così confermata la possibilità di accesso all'istituto della Cnc anche da parte degli imprenditori insolventi dal momento che il comma 1 dell'art. 9 disciplina il caso in cui, nel corso delle trattative, risulti che l'imprenditore sia insolvente. La norma regola quindi il caso in cui l'imprenditore sia già insolvente e non che lo diventi successivamente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente. L'insolvenza, tuttavia, non deve precludere la possibilità del risanamento dell'impresa, che potrà avvenire per il tramite di una continuità diretta o indiretta. Diversamente, nell'impossibilità di una prosecuzione dell'attività, l'im-

prenditore sarà costretto a valutare l'accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio semplificato, regolato dall'art. 18, o ad altri strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge fallimentare.

Quanto alle modalità di gestione dell'impresa in pendenza delle trattative, viene fatto un distinguo tra: a) situazione di crisi, ove la gestione dell'impresa deve avvenire in modo da evitare un pregiudizio alla sostenibilità economico finanziaria dell'attività, rimanendo quindi il centro d'interesse basato sulla dimensione dei soci (l'imprenditore) e b) situazioni di insolvenza, caso in cui l'attenzione si sposta sui creditori essendo previsto che la gestione dell'impresa debba avvenire nel prevalente interesse dei creditori, ferme restando le responsabilità dell'imprenditore. Nelle imprese che si trovano in uno stato di insolvenza, l'interesse dei soci (ovvero dell'imprenditore) cede il passo a quello dei creditori e stakeholder i quali diventano i soggetti da tutelare ed i principali beneficiari della Cnc.

Le modifiche al dl 118/2021 intervengono inoltre sulla procedura di concordato liquidatorio semplificato (art. 18) implementando le condizioni di accesso, essendo richiesto che l'esperto dichiari che l'imprenditore nel corso delle trattative abbia conservato un atteggiamento di buona fede e correttezza, al fine di evitare possibili abusi e regolare il corretto svolgimento delle negoziazioni. Viene inoltre prevista la possibilità di suddividere i creditori in classi al fine di dare maggiore flessibilità alla proposta di soddisfacimento formulata dall'imprenditore. Per un migliore coordinamento tra la fase di valutazione della proposta liquidatoria ed omologazione della procedura vengono meglio precisati i tempi per la nomina dell'ausiliario di cui si avvarrà il Tribunale e la fissazione dell'udienza di omologazione, rendendo



così concretamente attuabile l'esercizio delle funzioni dell'ausiliario e il deposito del suo parere.

Ulteriori modifiche al dl 118/2021 sono state apportate per regolare meglio il funzionamento operativo della Cnc e per rafforzare l'indipendenza dell'esperto facilitatore, perno centrale dell'intera procedura.

Per quanto attiene all'istituzione e utilizzo della piattaforma telematica nazionale (art. 3) viene specificato in maniera più dettagliata il contenuto della piattaforma e del decreto dirigenziale, fornendo utili indicazioni operative sulla funzionalità della stessa. Viene allungato a due giorni (rispetto al giorno stesso di presentazione) il termine entro il quale il segretario generale della camera di commercio è tenuto a trasmettere alla commissione giudicante l'istanza di nomina dell'esperto. È stato poi previsto che l'imprenditore, in sede di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto (art. 5), dovrà presentare apposita dichiarazione di non aver fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo o ad accordi di ristrutturazione dei debiti, procedure che se già avviate precludono l'accesso alla Cnc.

La durata massima della procedura viene precisato essere 360 giorni, ovvero i 180

giorni iniziali, termine concesso all'esperto per lo svolgimento del proprio incarico, prorogabili di non oltre di 180 giorni.

Al fine di garantire la remunerazione delle attività svolte dalle camere di commercio per il funzionamento della Cnc, inoltre, verranno previsti specifici diritti di segreteria a carico dell'impresa ricorrente, la cui entità sarà determinata mediante apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel confermare l'obbligo di trasparenza degli incarichi conferiti all'esperto indipendente (non più di due contemporaneamente), che dovranno essere pubblicati in apposita sezione della camera di commercio (omesso qualsiasi riferimento all'imprenditore) unitamente al curriculum vitae, vengono ulteriormente precisati i requisiti di indipendenza del facilitatore il quale non potrà trattenere rapporti professionali con l'imprenditore nei due anni successivi all'archiviazione della composizione negoziata e non dovrà essere legato né avere vincoli professionali con l'imprenditore e con tutte le parti interessate all'operazione di risanamento, compresi gli advisor (si veda *ItaliaOggi* del 14 ottobre).

In tema di responsabilità dell'organo di controllo che si attivi tempestivamente e vigili sull'andamento delle trattative della Cnc (art. 15) viene precisato che la valutazione della responsabilità solidale dei sindaci è garantita in ogni caso dai principi generali desumibili dal diritto societario e dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. Per eliminare possibili dubbi interpretativi sono state così espunte dal comma 2 dell'art. 15 le parole «esonero o attenuazione» delle responsabilità, originariamente previste quali esimenti della responsabilità dei sindaci che si siano tempestivamente attivati. L'istituto degli accordi a efficacia estesa, previsto dall'art. 182 septies legge fall., introdotto dall'art. 20 dl 118/2021, è stato infine precisato poter essere attivato solo se viene garantita una soddisfazione dei creditori in misura non inferiore a quella ottenibile nell'alternativo scenario fallimentare. Con il fine di incentivare lo strumento degli accordi a efficacia estesa è stato inoltre aggiunto un ultimo comma volto a regolare l'indifferenza dell'accordo rispetto alle ipoteche iscritte nei 90 giorni dalla sua pubblicazione al registro delle imprese.

—© Riproduzione riservata—■

I punti chiave delle modifiche al dl 118/2021

Nomina organo di controllo nano imprese	Rinviata al 2023 (in sede di approvazione dei bilanci 2022)
Esperto indipendente	Precisati requisiti di indipendenza anche nei rapporti professionali con imprenditore e advisor e circoscritta responsabilità in caso di sottoscrizione dell'accordo con i creditori
Imprenditore in stato di insolvenza	Accesso alla Cnc a condizione del risanamento dell'impresa (continuità diretta o indiretta)
Concordato preventivo liquidatorio semplificato	Richiesto atteggiamento di buona fede e correttezza da parte dell'imprenditore, adeguato l'iter procedurale di omologazione e prevista la suddivisione in classi
Organo di controllo	Responsabilità solidale dei sindaci garantita in ogni caso dai principi generali desumibili dal diritto societario e dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità
Accordi a efficacia estesa 182 septies If	Soddisfazione in ogni caso non inferiore a quella ottenibile nell'alternativo scenario fallimentare